

Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Renata Fermanelli rel.
dott. Giuseppe Barbato
dott.ssa Giuliana Segna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. /12 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso depositato in data 25.9.2012

DA

T. F., residente in Trento, via rappresentata e difesa dall'avv. D. B.

RICORRENTE

CONTRO

P. M., residente in Trento, via
rappresentato e difeso dall'avv. V. V. del foro di Torre Annunziata e dall'avv. F. a B.

CONVENUTO

Con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI:

Le parti concludono come in atti

Il P.M.: "Confermare i provvedimenti fin qui assunti; inoltre, in merito alla gestione del minore (affidamento, diritto di visita), tenere conto delle conclusioni della CTU in atti"

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25.9.2012 T. F. – premesso che il 4.11.2006 aveva contratto matrimonio con P. M. e che dall'unione il 10.9.2009 era nato il figlio E. – rappresentava, fra l'altro, che i primi problemi di coppia si erano verificati a pochi mesi di distanza dalla nascita del figlio, quando il marito, a seguito di litigi per futili motivi, l'aveva cacciata di casa con il neonato per quattro volte; che i redditi da lavoro di entrambi erano stati gestiti soltanto dal marito, il quale era stato solito depositarli su un c/c comune, da cui nel gennaio 2012, con l'aggravarsi della crisi matrimoniale, aveva prelevato la somma di € 11.000,00; che durante una vacanza in montagna nel corso delle festività natalizie del 2011 il marito aveva immotivatamente insultato i suoceri e gli altri presenti; che ai primi del 2012 il marito aveva

iniziato a manifestare il proposito di separarsi, formulando varie doglianze in ordine al rapporto di coppia e al menage familiare, spesso accompagnate da ingiurie nei suoi confronti; che al rientro dalle vacanze estive del 2012, trascorse separatamente, il marito aveva aggredito verbalmente la suocera, rivolgendole espressioni volgari; che il giorno seguente lei era stata schiaffeggiata dal marito, il quale aveva tenuto ulteriore condotta aggressiva la domenica 9 settembre, quando erano intervenute le forze dell'ordine; che da allora lei era andata via di casa con il bambino, trovando ospitalità dai genitori; che il marito, oltre a percepire uno stipendio mensile significativamente superiore al suo, era proprietario di vari immobili e disponeva di cospicue risorse finanziarie.

La ricorrente concludeva chiedendo declaratoria di separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore e la collocazione abitativa dello stesso presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione della frequentazione padre/figlio, l'imposizione – a carico del marito – dell'obbligo di versarle assegni mensili di mantenimento per sé e per il figlio, rispettivamente, pari a € 800,00 e a € 700,00, oltre al 70 % delle spese straordinarie relative al minore.

Costitutosi in giudizio, P. M., oltre alla separazione personale con addebito alla moglie, chiedeva di procedere alla divisione dei mobili e accessori di casa; di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, "con fissazione di residenza" presso la casa coniugale, da assegnarsi alla moglie e "domicilio presso il padre"; di stabilire uguali tempi di permanenza del figlio con l'uno e l'altro genitore; di porre a suo carico l'importo mensile di €300,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.

Dopo aver fatto presente, fra l'altro, che dal gennaio 2012 la moglie aveva deciso di non versare più la sua retribuzione sul c/c comune, dal quale aveva però continuato a prelevare con bancomat, il convenuto negava di aver mai cacciato di casa moglie e figlio, per poi sostenere che era stata la T. ad escluderlo progressivamente da qualunque decisione relativa al minore, rappresentando, inoltre, che alle sue richieste aveva, di regola, reagito in modo aggressivo e con temporanei allontanamenti di casa insieme al bambino; che con la nascita del figlio la moglie si era gradualmente allontanata da lui, rifiutando ogni contatto e ponendo in essere continue aggressioni fisiche e verbali; che la moglie aveva sempre strumentalizzato il figlio nel conflitto coniugale e ostacolato il suo rapporto con il bambino; che l'episodio delle festività natalizie del 2011 era stato descritto in modo non veritiero dalla ricorrente, essendosi nella circostanza verificato soltanto un semplice litigio perché nella casa di montagna dei suoceri era stata loro riservata una stanza con temperatura troppo bassa per il bambino; che non vi era alcuna sperequazione tra la sua situazione patrimoniale e quella della moglie.

Ritiene preliminarmente il collegio che le acquisite risultanze istruttorie consentono di addivenire a una decisione in ordine a tutte le questioni dedotte in causa e che, quindi, non vi sia necessità di procedere né all'assunzione di ulteriori prove per testi sui capitoli non ammessi, ivi compresi quelli specificamente menzionati da parte convenuta in comparsa conclusionale (in quanto – come già statuito dal giudice istruttore con il provvedimento del 21.5.2013, che si ritiene di confermare – relativi a circostanze non rilevanti ai fini della decisione oppure contenenti la formulazione di valutazioni e giudizi preclusi ai soggetti chiamati a deporre o comunque non concludenti, perché inidonei a provare violazioni dei doveri matrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge in rapporto di causa ed effetto con la separazione), né gli approfondimenti istruttori di natura tecnica richiesti in sede di precisazione delle conclusioni, potendosi ritenere esaustivo l'elaborato peritale depositato dal Ctu nominato in corso di causa. Stando al complessivo tenore degli allegati scritti difensivi, nonché alle circostanze di fatto e alle reciproche doglianze ivi riportate, può senz'altro ritenersi che da tempo siano venuti meno quegli intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il matrimonio e che, quindi, cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sia divenuta effettivamente intollerabile la

prosecuzione della loro convivenza, non essendo del resto emersa la benché minima possibilità di una riconciliazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per pronunciare la declaratoria di separazione personale richiesta da entrambe le parti.

L'acquisito materiale probatorio non consente, invece, di affermare con un tranquillante margine di certezza che la crisi del rapporto di coppia sia dipesa dalla violazione di specifici doveri coniugali imputabile a una delle due parti o a entrambe.

In primo luogo mette conto rilevare che l'espletata attività istruttoria non ha evidenziato oggettivi elementi di fatto da cui inferire in termini sufficientemente chiari e univoci che nel corso della convivenza matrimoniale l'uno o l'altro coniuge sia rimasto vittima di reiterate condotte aggressive, ingiuriose e violenta opera dell'altro, tali da assurgere, anche per continuità e per oggettiva gravità, a causa efficiente del progressivo e inesorabile logorio della vita in comune.

Al riguardo non appaiono significativamente valorizzabili le deposizioni rese da Z. G. e P. A., rispettivamente madre della ricorrente e sorella del convenuto, innanzi tutto perché lo stretto vincolo parentale con le parti e il rapporto sicuramente conflittuale che l'una e l'altra testimone hanno avuto con il coniuge del proprio familiare (come può desumersi dalle deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e anche nelle relative produzioni documentali), costituendo elementi di fatto ex se idonei a indurre una rievocazione degli eventi con scarsa obiettività, ne riducono sensibilmente l'intrinseca attendibilità.

Devesi peraltro rilevare, quanto alla teste Z., che, in ordine alla natura indebita del prelievo di € 11.000,00 contestato nel ricorso introduttivo al convenuto, la stessa si è, in sostanza, limitata a riportare quanto riferitole dalla stessa figlia, con ciò rendendo una testimonianza de relato ex parte actoris, come tale priva di apprezzabile rilievo probatorio; quanto alla teste P. (la cui deposizione va valutata con rigore e prudenza, avuto riguardo alle implicazioni patrimoniali della decisione in ordine alla domanda di addebito in esame in ragione della richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente), va invece considerato che le descritte condotte aggressive e insultanti della T. in danno del marito sarebbero state tenute in occasione di litigi, di talché, tenuto conto anche che la teste non ne ha riferito una significativa frequenza, vi è ragione di considerarle, più che la causa della separazione, soltanto il sintomo del deterioramento del rapporto matrimoniale fra i due coniugi.

Lo stesso dicasi in relazione agli allontanamenti da casa della ricorrente – che la stessa assume di aver effettuato perché costretta o comunque a ciò indotta dal marito e che, invece, quest'ultimo valorizza come motivo di addebito a carico della moglie, visto che non ne sono state acclamate con certezza le effettive cause e le modalità, non apparendo al riguardo ascrivibile decisivo rilievo neppure alla deposizione della teste B. A., che sul punto, al pari della teste Z., si è limitata a riportare quanto riferitole dalla T., con ciò offrendo una ricostruzione dei fatti contrastante con la deposizione resa dal teste P. F. (amico del convenuto da oltre 30 anni), il quale ha, invece, ricordato che nel 2012 la T. gli confidò di essersi allontanata da casa nel 2009/10 "perché non la sentiva sua" e perché "preferiva stare dai genitori".

Al riguardo non viene, comunque, in rilievo un definitivo abbandono del tetto coniugale con conseguente cessazione della convivenza, ma sporadici e temporanei allontanamenti dalla casa familiare, di breve durata e verosimilmente in concomitanza con l'acuirsi del conflitto coniugale, come tali non valorizzabili a sostegno della prospettazione di nessuna delle due parti.

Né può addivenirsi a una diversa conclusione per quanto attiene all'allontanamento della T. da casa ai primi di settembre 2012, visto che, stando a quanto riportato nell'annotazione di P.G. del 10.9.2012 (allegata come doc. n. 14 alla memoria di parte convenuta dell'8.4.2013), quella condotta rappresentò soltanto la diretta e immediata conseguenza dell'ennesimo acceso

diverbio tra i coniugi, il che induce a considerarla non già la causa della separazione, quanto piuttosto l'inevitabile effetto dell'incontenibile conflittualità tra i coniugi, della loro assoluta incapacità di superare la reciproca acrimonia e, quindi, l'epilogo di quella graduale cessazione dell'affectio coniugale, che in pochi anni li ha poi inevitabilmente condotti alla separazione. Stando, infatti, alla documentazione in atti la crisi matrimoniale ha avuto inizio molto tempo prima dell'introduzione del presente giudizio.

Dall'allegata corrispondenza telematica (v. mail prodotte da parte ricorrente come doc. n° 15 in allegato alla memoria dell'8.4.2013 e da parte convenuta come doc. n° 12 in allegato alla memoria del 29.4.2013) si evince che già nel novembre 2009 il convenuto rifletteva sulla possibilità di rivolgersi a un avvocato per la separazione; che nell'aprile dell'anno seguente la ricorrente aveva a sua volta interpellato un legale; che nell'estate successiva si era determinato in tal senso anche il P. e che all'epoca la T. restava in attesa di notizie sul punto, auspicando che la separazione fosse consensuale.

Del resto, ai Carabinieri intervenuti presso la casa coniugale in occasione del litigio del 9 settembre 2012, entrambi i coniugi riferirono che da circa tre anni la loro convivenza era "resa difficile da continui litigi, anche per futili motivi" e che per tale ragioni pochi mesi prima "avevano interpellato i propri avvocati per decidere i tempi e i modi per la separazione" (v. annotazione di P.G. del 10.9.2012), il che trova conferma non solo nel fatto che nel corso di quell'estate la coppia aveva fatto vacanze separate (la circostanza appare incontrovertibile), ma anche nella relazione di servizio del personale di P.S. intervenuto presso l'abitazione dei due coniugi la sera del 2.9.2012, nella parte in cui si dà atto che entrambi avevano rappresentato "di essere in fase di separazione" e nella missiva del 7.2.2012 a firma dell'avv. S. S. (v. doc. n° 3 allegato alla memoria di parte ricorrente del 7.3.2013), ove questi rappresentava che il P. si era rivolto a lui "per seguirlo nella procedura di separazione".

Il che induce a ritenere che l'occultamento, da parte del convenuto, di due apparecchi nella casa coniugale per registrare quanto vi veniva detto dalla moglie e da costei scoperti nel luglio 2012, al pari del contenuto delle eseguite registrazioni (tutte relative a conversazioni successive alla detta missiva del 7.2.2012 e alcune anche all'introduzione del presente giudizio; né va peraltro omissis di rilevarne la limitata rilevanza probatoria, sia perché è ragionevole supporre che il convenuto abbia prodotto in causa soltanto quelle a sé potenzialmente favorevoli, sia perché le sue dichiarazioni oggetto di registrazione non possono essere ritenute assolutamente genuine e spontanee, essendo lui al corrente, a differenza della moglie, della registrazione in corso) e delle aggressioni oggetto delle contrapposte contestazioni asseritamente risalenti al 2012, in quanto condotte cronologicamente collocabili in un momento in cui la crisi matrimoniale era deflagrata da tempo, non appaiono in rapporto causale con la separazione e, quindi, non risultano in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di accoglimento delle domande di addebito in esame.

In definitiva le menzionate emergenze probatorie inducono a ritenere che si sia progressivamente consolidato, verosimilmente in ragione di una sostanziale incompatibilità caratteriale e dell'incapacità di far fronte comune alle ordinarie problematiche del menage familiare, un contesto particolarmente conflittuale, che con il tempo ha condotto a un'irreversibile cessazione dell'affectio coniugale, di talché le intemperanze e gli eccessi comportamentali dell'uno e dell'altro coniuge possono essere intesi come elementi rappresentativi dell'elevata contrapposizione e della complessiva problematicità del loro rapporto, e non già i fattori che ne hanno causato la separazione.

Entrambe le domande di addebito vanno, quindi, rigettate.

Per quanto attiene all'affidamento del figlio E., nato il 10 settembre 2009, dunque oggi di anni sei, il collegio ritiene che allo stato le criticità riferibili, secondo quanto esposto dal Ctu nell'allegata relazione tecnica, all'uno e all'altro coniuge non siano tali da giustificare una

deroga (richiesta, peraltro, dalla sola ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni) al regime prioritario dell'art. 337 ter, 2° co., c.c. e che, pertanto, possa essere confermato l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, già disposto in via provvisoria. Dopo aver rilevato, fra l'altro, (1) che la T. si pone nei confronti del P. "con una modalità impositiva, che non tiene conto del suo ruolo di padre nella gestione di E., pur affermandone e riconoscendone l'importanza per lo stesso E. (2) che il P., nella relazione con moglie, "ha evidenziato un funzionamento psichico caratterizzato da aspetti di tipo ossessivo, tendente, quindi, al dubbio, al controllo e alla precisione"" (v. pagg. 4-6 della relazione); (3) che l'elevato grado di conflittualità tra i due coniugi "si riversa sul bimbo, il quale ha sviluppato un'area psichica di non pensabilità e non rappresentazione legata alla relazione e alle vicende tra la signora T. e il signor P., il Ctu ha fatto presente che "entrambi non hanno capito né sono riusciti ad immaginare che quanto stavano facendo e continuano a fare ha delle ricadute psichiche pesanti nel bimbo che potrebbero pregiudicarne lo sviluppo anche in termini di psicopatologia"-, che "entrambi appaiono pervasi dai reciproci dissapori e dolori al punto da mettere in secondo piano E. rispetto al legame conflittuale con l'altro" (v. pagg. 12 e 13 della relazione) e che "la poca dimestichezza con l'emotività e l'affettività accomuna la signora T. e il signor P. ed è alla base della scarsa capacità di lettura del malessere di E. da parte di entrambe" (v. pag. 19 della relazione), concludendo, quindi, sul punto, che ambedue i coniugi "sono carenti nella comprensione empatica di quanto gli [al minore] è successo e gli sta succedendo da un punto di vista psichico in funzione delle conseguenze della separazione e del conflitto che stanno perpetrando" (v. pag. 21 della relazione) e che "l'affidamento ai servizi sociali di E. possa garantire una rottura delle dinamiche che hanno portato a generare la situazione attuale e sottrarre le parti dal doversi confrontare senza il supporto di alcuno" (v. pag. 22 della relazione).

Il Tribunale, pur non ravvisando valide ragioni per disattendere le dette considerazioni svolte dal Ctu, in quanto formulate all'esito di accertamenti condotti secondo validi criteri tecnici, sorrette da congrua motivazione, né significativamente inficcate dai rilievi critici del convenuto (neppure nella parte relativa alle modalità di somministrazione di un test al minore, avendo in ogni caso il Ctu fondato le sue valutazioni anche sull'esito dei colloqui, che pure rientrano tra gli strumenti conoscitivi della psicologia), ritiene comunque di valorizzare, ai fini della decisione in punto di affidamento, il legame affettivo che i genitori sono stati in grado di instaurare con il figlio e le capacità di accudimento manifestate da entrambi.

Al riguardo lo stesso ausiliare ha, infatti, rappresentato che "il rapporto tra E. e i singoli genitori è buono", evidenziando, per quanto qui rileva, che ciascuno dei due coniugi offre una positiva rappresentazione delle capacità genitoriali dell'altro (la ricorrente descrive il marito "come un padre presente, attento agli orari, alle relazioni amicali di E. e alla sua cura fisica "lo definisce impeccabile nel rapporto con il figlio" descrive E. tranquillo e contento quando deve andare a stare con il padre; a sua volta anche il convenuto ha descritto la moglie "come una madre affettuosa con la quale E. ha una buona complicità"); che nella relazione madre/figlio si è riscontrato "un clima piuttosto sereno, indice di come le dinamiche descritte non determinino problematiche rilevanti (v. pag. 12 della relazione); che il convenuto ha palesato "una grande sintonia con E. e una capacità di guidarlo senza ricorrere all'imposizione", il tutto in un "clima rilassato nel quale la comunicazione è stata costante e significativa"; che, dunque, vi è "tra loro un buon affiatamento conseguente ad un'abitudine e un esercizio esperienziale" (v. pag. 14 della relazione).

Il che, complessivamente valutato, induce allo stato a confermare l'affidamento condiviso (che dovrebbe consentire al minore un effettivo accesso a entrambi i genitori), sul presupposto che, nell'esclusivo interesse del figlio e ai soli fini di una sana ed equilibrata crescita dello stesso, i due coniugi, eventualmente anche avvalendosi dell'ausilio di adeguato sostegno specialistico

(che il Ctu ha ritenuto necessario per il P. in ragione della di lui personalità di tipo "ossessivo con aspetti paranoide"), saranno in grado di comprendere come sia assolutamente necessario attenuare significativamente in tempi brevi l'accesa conflittualità che tuttora li divide, gestire il loro rapporto in termini tale da non mettere più a rischio il benessere emotivo del minore e, quindi, adoperarsi concretamente per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle varie questioni attinenti al figlio, anziché renderle ogni volta terreno di scontro, dal momento che un eventuale aggravamento delle attuali tensioni in futuro potrebbe essere considerato anche ostativo al regime qui prescelto, se espresso in forme tali da comportare negative ripercussioni sullo sviluppo psico-fisico del bambino, di cui non mancano le prime avvisaglie. Infatti, a dire del Ctu, "E. ha evidenziato una sofferenza rilevante in legame alle tematiche della famiglia e dei rapporti con i genitori", palesando "un'area della sua psiche inaccessibile al suo pensiero che comporta dei rischi evolutivi", si da renderne necessaria una presa in carico psicologica.

In considerazione di ciò il collegio, stante l'attuale contrasto genitoriale sul punto (allo stato la ricorrente chiede di provvedere in conformità alle indicazioni del Ctu, mentre il convenuto si oppone), reputa opportuno disporre in questa sede la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia Clinica dell'XXX. (non rilevando in senso contrario la documentazione allegata dal convenuto alla memoria conclusionale di replica, in quanto prodotta tardivamente, di talché non se ne può tenere conto), che poi provvederà a stabilire se sia tuttora effettivamente necessario assicurare un sostegno psicologico al bambino, individuando modi e tempi di espletamento di eventuale terapia.

Avuto riguardo alla persistente conflittualità coniugale, il collegio reputa altresì opportuno incaricare il Servizio Sociale di provvedere, nei modi e tempi ritenuti più confacenti alla situazione in esame, a un continuo monitoraggio dell'intero nucleo familiare, onde verificare le condizioni di vita del minore e l'andamento dei suoi rapporti con l'uno e l'altro genitore, con tempestiva segnalazione di qualsivoglia profilo di criticità eventualmente riscontrato alla competente Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni.

Al fine di garantire al minore quella stabilità oggi verosimilmente raggiunta nella relazione con i genitori, sul presupposto che nelle situazioni, come quella in esame, caratterizzate da un persistente stato di tensione e, quindi, da un equilibrio familiare alquanto precario, il mantenimento dello status quo possa essere funzionale a un contenimento dei rischi di ulteriori destabilizzazioni nel minore e nei genitori e costituire, nel contempo, premessa per un progressivo superamento del conflitto genitoriale, vi è ragione di confermare sia la prevalente collocazione abitativa del minore con la madre disposta sin dalla fase presidenziale, sia le attuali modalità di esercizio del diritto di visita paterno durante la settimana, che va dunque disciplinato nei termini di cui in dispositivo, ritenendosi che la regolamentazione ivi riportata sia tale da consentire al minore di avere un rapporto equilibrato e continuativo anche con il padre e a quest'ultimo di esercitare le proprie prerogative genitoriali.

I contatti a distanza genitore/figlio possono essere assicurati consentendo al minore di sentire per telefono il genitore con cui non trascorre la notte nella fascia oraria 19,00/19,30 per un tempo non superiore a dieci minuti.

Tenuto conto che allo stato i due coniugi svolgono l'attività di insegnante e che, quindi, presumibilmente nei due mesi di luglio e agosto l'impegno lavorativo di entrambi è ridotto, può stabilirsi, come pure per le vacanze natalizie e pasquali, una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con l'uno e l'altro genitore, in conformità alla richiesta della ricorrente, che non appare contrastante con la posizione assunta dal convenuto, avendo questi comunque richiesto di poter trascorrere più tempo con il Figlio.

Sarà poi cura dei genitori consentire, nei periodi di propria competenza, la frequentazione del figlio con i componenti delle rispettive famiglie di origine.

Ciascuno dei due genitori dovrà tempestivamente comunicare all'altro eventuali pernottamenti con il minore fuori casa nei periodi di vacanza sopra indicati, in occasione dei quali il minore dovrà essere provvisto di carta di identità e tessera sanitaria in relazione a eventuali esigenze burocratiche o mediche.

Al fine poi di evitare eccessive alterazioni dell'ordinario protocollo di visita, il collegio ritiene di non impartire specifiche statuizioni in ordine ai giorni di compleanni e onomastici di genitori e figlio, nel corso dei quali, salvo diversi accordi tra le parti, il bambino resterà, quindi, in compagnia dell'uno o dell'altro genitore secondo il disposto programma settimanale.

Nei giorni di propria competenza ciascun genitore avrà facoltà di gestire il tempo di permanenza con il minore nei modi ritenuti più corrispondenti all'interesse dello stesso e, quindi, anche di avvalersi, a proprie spese, dell'occasionale collaborazione di terzi in caso di proprio temporaneo impedimento.

Non constando che ad oggi la ricorrente abbia intenzione di trasferirsi a Napoli, le domande formulate dal convenuto in ordine a tale eventualità vanno ritenute inammissibili, in quanto allo stato non sorrette da un attuale e concreto interesse giuridico, che potrà essere ravvisato soltanto se e quando in futuro la T. dovesse assumere una qualche specifica iniziativa al riguardo.

Per quanto, infine, attiene alle questioni patrimoniali, il tribunale ritiene innanzi tutto di disattendere le considerazioni espresse dalla difesa del convenuto in ordine al provvedimento dell'istruttore che ha disposto l'espletamento di indagini di polizia tributaria.

Considerato che, nell'evidenziare (i) l'elevato tenore di vita tenuto durante la convivenza matrimoniale, (ii) il consistente patrimonio immobiliare del coniuge, (iii) la redditizia attività lavorativa dallo stesso svolta per molti anni e (iv) la di lui disponibilità di cospicui depositi bancari pervenutigli in eredità dai genitori, la ricorrente ha dedotto fatti sufficientemente specifici e circostanziati, in relazione ai quali era inappagante il risultato dell'ordinaria attività istruttoria, venendo in rilievo elementi di fatto non dimostrabili con gli ordinari canali di informazione a disposizione delle parti, vi è ragione di ritenere che nel caso di specie vi fossero le condizioni per disporre l'espletamento delle indagini in questione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nell'esercizio dell'attività di insegnante di ruolo, la ricorrente (che, stando a quanto consta, per quanto attiene a beni immobili, è titolare del solo diritto di nuda proprietà, per la quota di 'A, di una casa di montagna in Abruzzo), ha percepito, nell'anno di imposta 2014, un reddito netto di circa € 20.330,00, corrispondente a uno stipendio medio, su base mensile, prossimo a € 1.700,00. Allo stato abita in un appartamento condotto in locazione dietro pagamento di un canone mensile di €800,00, cui vanno aggiunti gli oneri condominiali.

E poi incontrovertibile, e comunque documentalmente provato, che il P., oltre ad essere proprietario esclusivo di un appartamento con garage e di altro garage, ubicati a Napoli, è comproprietario con la sorella di ulteriori immobili (altri due appartamenti a Napoli e un appartamento con garage a Sant'Agnello, località nei pressi di Sorrento), nonché titolare con la stessa della proprietà superficiale di un'autorimessa (v. visure catastali prodotte da parte ricorrente come doc. n. 6 e relazione della guardia di finanza); che, durante il corso della vita matrimoniale e sino al 2014, il convenuto, laureato in ingegneria, ha lavorato alle dipendenze di varie società, percependo redditi imponibili annui da un minimo di € 35.505,00 a un massimo di € 76.655,00 (v. le allegate dichiarazioni fiscali) ed è poi passato a un impiego di insegnante di scuola media superiore, prima a tempo pieno, e in seguito con orario ridotto (9 ore settimanali, corrispondenti alla metà del tempo lavorativo ordinario), come si desume

dall'allegato contratto di lavoro del 5.11.2015, relativo, in particolare, all'assunzione in qualità di supplente temporaneo presso l'Istituto T. T. B. di Trento; che il suo attuale reddito annuo da lavoro è quantificabile approssimativamente nella misura di € 11.700,00; che ad oggi abita in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 780,00 (v. doc. n° 6 allegato da parte convenuta alla memoria dell'8.4.2013).

Come già chiarito nel provvedimento del 14.12.2015 (che il collegio ritiene di condividere), rilevando ai fini per cui si procede non il solo reddito, ma tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, e quindi tutti quegli ulteriori elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili sotto tale profilo, si da risultare in grado incidere sulle condizioni economiche delle parti, come la capacità di lavoro, le disponibilità monetarie, gli investimenti in titoli obbligazionari e azionari e la titolarità di beni immobili (arg. da Cass., n° 17199/13; Cass., n° 9915/07), va tenuto in debito conto il contenuto della relazione inviata dalla Guardia di Finanza, ove si attesta, per quanto qui rileva, che il P.:

- al marzo 2015 era titolare di un conto deposito titoli cointestato con la sorella del complessivo valore di € 345.500,16;
- all'epoca era inoltre cointestatario con la sorella di una cassetta di sicurezza;
- l'anno prima estingueva un conto corrente e un conto deposito titoli recanti saldi per circa € 90.000,00 nel primo semestre 2013;
- il 24 aprile 2013 e l'8 gennaio 2014 effettuava bonifici a favore della sorella rispettivamente di € 62.080,00 e di € 46.000,00;
- nell'agosto 2012 stipulava una polizza CreditRas del valore di € 710.162,00 con beneficiario altro soggetto (che si è poi accertato essere il figlio);
- il 25.7.2014 concedeva in comodato gratuito l'immobile ubicato a Napoli di sua esclusiva proprietà alla sorella, che, di conseguenza, gli è subentrata, quale nuovo locatore, nel relativo contratto di locazione, ove risulta pattuito un canone mensile di € 1.198,00.

Le menzionate risultanze istruttorie evidenziano, dunque, da un lato, che è tuttora ravvisabile una significativa disparità patrimoniale tra le parti, e dall'altro che nel corso del presente giudizio il convenuto ha compiuto vari atti dispositivi in favore della sorella (bonifici per oltre centomila euro e cessione del contratto di locazione) non sorretti da valide comprovate giustificazioni, il che fa ragionevolmente supporre che siano stati posti in essere al solo fine di ridurre all'apparenza la consistenza dei propri averi a fronte delle pretese pecuniarie della moglie per se stessa e per il figlio.

In particolare, come già statuito dall'istruttore, vi è ragione di dubitare dell'effettiva esistenza del debito di € 18.000,00 menzionato nel detto contratto di comodato, sia perché appare poco verosimile che si sia inteso estinguerlo, come ivi precisato, con il trasferimento della detenzione del bene a tempo indeterminato, quando sarebbe stato eventualmente sufficiente versare alla sorella i soli canoni di locazione sino a concorrenza dell'ammontare dell'asserito prestito; sia perché il P. dispone di ampie risorse finanziarie (costituite, oltre che dal 50 % dell'importo di circa € 345.000,00 investito, con la sorella, in azioni e obbligazioni, anche dall'importo di oltre 6.700.000,00, corrispondente al valore della polizza assicurativa sottoscritta in favore del figlio, non constando l'irrevocabilità di tale indicazione del beneficiario, comunque frutto di una scelta libera e non certo necessitata), che parimenti contribuiscono in modo significativo allo squilibrio patrimoniale in favore dello stesso rispetto alla moglie.

Il che sta a significare che il convenuto soltanto per una sua immotivata scelta non incassa mensilmente l'attuale canone di locazione di circa € 1.198,00 relativo all'immobile di cui è esclusivo proprietario.

Aggiungasi a ciò che il P. potrebbe ricavare ulteriori redditi da locazione anche dalle altre unità immobiliari di cui è comproprietario con la sorella, una delle quali verosimilmente di agevole collocazione sul mercato locatizio, essendo ubicata in località di mare nei pressi di Sorrento, e

che, per le sue specifiche competenze professionali (che in un recente passato gli hanno consentito di percepire apprezzabili redditi da lavoro) potrebbe essere senz'altro occupato in attività ben più redditizie di quelle attuali.

Una valutazione complessiva e in coordinazione logica delle menzionate risultanze istruttorie induce, dunque, da un lato, ad attribuire alla ricorrente un assegno di mantenimento, che stimasi congruo determinare nella somma mensile di € 150,00, e dall'altro a quantificare (in base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e tenendo conto che gli attuali oneri di locazione che gravano sulla ricorrente vengono sostenuti anche in favore del figlio convivente) il contributo paterno per il mantenimento del figlio minore nella somma mensile di € 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da disciplinare come da dispositivo.

Non appaiono meritevoli di accoglimento le domande formulate in sede di conclusioni dal convenuto sub n° 15 (in relazione all'ammonimento della ricorrente e alla condanna della stessa al pagamento di importi in favore del minore e della cassa delle ammende ex art. 709 ter c.p.c., per aver, in tesi, la T. impedito il diritto di visita paterno nelle festività pasquali 2014) e n° 16 (in ordine alla "restituzione...della metà delle spese anticipate...per il mantenimento della famiglia nell'ultimo periodo di convivenza..."): quanto alla prima, devesi rilevare che, in base al criterio dell'alternanza stabilito nel provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., il minore doveva trascorrere le festività pasquali 2014 con la madre e che comunque in parte qua non viene in rilievo una condotta della ricorrente riconducibile nel campo applicativo del 2° co. dell'art. 709 ter c.p.c.; l'altra domanda invece, non essendo stata espressamente formulata nella comparsa di costituzione depositata dopo la fase presidenziale, va ritenuta inammissibile.

Analoga declaratoria deve essere pronunciata con riferimento alle domande formulate dal convenuto in ordine alla restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione dell'ex casa coniugale, alla "divisione dei mobili e accessori in comunione tra i coniugi già presenti nella casa coniugale", e all'autovettura Renault Megane, venendo al riguardo in rilievo questioni di natura patrimoniale non integranti il contenuto tipico e necessario del giudizio di separazione, ad esso estranee per petitum e causa petendi e neppure connesse alla domanda di separazione (e a quelle consequenziali alla pronuncia sullo status) in termini tali da rendere necessaria o soltanto opportuna una trattazione congiunta, il che induce a ritenere che le domande in questione debbano essere proposte in separata sede con le forme ordinarie, stante il disposto dell'art. 40 c.p.c., che ha previsto il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza delle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (non configurabili nel caso di specie), con ciò di fatto escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (cff. Cass., n° 6660/01; sul punto v. anche Cass., n° 11828/09; Cass., 18870/14; Cass., n° 2155/10).

Stante la reciproca soccombenza, vi è ragione di addivenire a una integrale compensazione delle spese di lite e di porre a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri di ctu, liquidati come in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto – con ricorso depositato in data 25.9.2012 – da T. F. nei confronti di P. M., disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara la separazione personale dei coniugi T. F. e P. M.;
- b) rigetta le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti;
- c) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore E. a entrambi i genitori e la sua prevalente collocazione abitativa presso la residenza materna;

- d) dispone che il padre terrà con sé il figlio E. in due fine settimana al mese (il Io e il 3° fine settimana di ogni mese in difetto di diverso accordo tra le parti), dall'uscita da scuola alle ore 12,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, nonché, ogni settimana, dall'uscita da scuola del martedì sino alle ore 19,00, quando lo riaccompagnerà dalla madre, e dall'uscita da scuola del mercoledì sino alla mattina dopo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
- e) dispone che quando il minore pernotta con un genitore, l'altro genitore ha facoltà di sentirlo per telefono nella fascia oraria 19,00/19,30 per un tempo non superiore a dieci minuti;
- f) durante le vacanze invernali il minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore il periodo 24.12/30.12 oppure il periodo 31.12/6.1;
- g) durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore le giornate di sabato, domenica e lunedì, oppure i tre giorni di mercoledì, giovedì e venerdì precedenti il sabato di Pasqua;
- h) durante le vacanze estive il minore resterà, ad anni alterni, con un genitore dal Io luglio al 16 luglio e dal Io agosto al 15 agosto e con l'altro genitore dal 17 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto; in difetto di diverso accordo, nelle prossime vacanze estive il minore resterà con la madre dal Io luglio al 16 luglio e dal Io agosto al 15 agosto e con il padre dal 17 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto;
- i) ciascuno dei due genitori dovrà tempestivamente comunicare all'altro eventuali pernottamenti fuori casa con il minore nei periodi indicati sub f), g) ed h), in occasione dei quali il minore dovrà essere provvisto di carta di identità e tessera sanitaria;
- j) dispone che, in difetto di diverso accordo tra le parti, ove non venga prelevato o accompagnato a scuola, il minore verrà accompagnato dal genitore che lo ha con sé dall'altro genitore alle ore 10,00 del giorno stabilito in base al disposto protocollo di visita;
- k) dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia dell'XXXXXXX. territorialmente competente, che, notiziato di tale statuizione a cura della cancelleria, provvederà a stabilire se sia necessario assicurare un sostegno psicologico al minore, individuando modi e tempi di espletamento di eventuale terapia;
- l) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di provvedere, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, a un continuo monitoraggio dell'intero nucleo familiare, onde verificare le condizioni di vita del minore e l'andamento dei suoi rapporti con l'uno e l'altro genitore, con tempestiva segnalazione di qualsivoglia profilo di criticità eventualmente riscontrato alla competente Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni;
- m) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, su conto corrente intestato alla stessa, la somma di € 400,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) quale contributo al mantenimento del figlio minore;
- n) pone a carico di entrambi i genitori in pari misura l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi, in via esemplificativa, in quelle mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico (ivi comprese quelle oculistiche, dentistiche e per apparecchi ortodontici, ticket, per farmaci), quelle di studio (per tasse, rette, libri di testo, materiale di corredo scolastico, gite, trasporto, mensa esclusa) ed extrascolastiche (per attività sportive, ricreative, ludiche, viaggi, per studio di lingua straniera e strumento musicale);
- o) dispone che le dette spese straordinarie – eccetto quelle mediche, oggettivamente necessarie e urgenti – dovranno essere previamente concordate tra le parti ove superiori a € 50,00 e tutte dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
- p) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla ricorrente, la somma di € 150,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat), a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
- q) compensa le spese di lite fra le parti;
- r) pone a carico di entrambe le parti, in pari misura, gli oneri relativi alla ctu espletata in corso di causa, liquidati come in atti.

Il Giudice
Fermanelli Renata

